T 878/17

AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1720

Axa Assicurazioni

Sin. 350/17

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.
Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657
Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 099/794247
Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2017	1.720	29/11/2017			4.784,00

IL CASSIERE
PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:

AXA ASSICURAZIONI

VIA VENETO, 125

74100 TARANTO (TA)
Partita IVA: C.F.

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quattromilasettecentoottantaquattro e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA

IBAN: IT87P0306912711100000007856

CAUSALE DEL PAGAMENTO

AXA/AMAT SPA - SENT.350/17

PAGAMENTO FATTURE N.

PAGATO
1 - DIC. 2017
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
Filiale di TARANTO

IMPORTO LORDO	4.784,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	4.784,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	4.784,00	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA' | IL DIRIGENTE AMM.VO | IL DIRETTORE | IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO
IBAN BENEFICIARIO: IT87P0306912711100000007856
NR.SCT: 275438930 CRO: A1032107053
DATA ORDINE: 01.12.2017
TRANSACTION ID: A10321070530103048158011580OIT
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO
BANCA DEST: INTESA SANPAOLO SPA
VIA IMBONATI, 64/A Ml
MILANO 05
BENEFICIARIO: AXA ASSICURAZIONI

DT REG : 05.12.2017
IMPORTO: 4.784,00
NOTE: SENT 350 17
MANDATO NUM. 1720

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 103C

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657
Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247
Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2017	1.720	29/11/2017			4.784,00

IL CASSIERE
PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:

AXA ASSICURAZIONI

VIA VENETO, 125

74100 TARANTO (TA)
Partita IVA: C.F.

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quattromilasettecentoottantaquattro e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA

IBAN: IT87P0306912711100000007856

CAUSALE DEL PAGAMENTO

AXA/AMAT SPA - SENT.350/17

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	4.784,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	4.784,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	4.784,00	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Oggetto: AMAT / AXA + altri - Corte d'Appello di Lecce, sez. di Taranto
Mittente: Marco Barberio <marcobarberio77@gmail.com>
Data: 26/10/2017 11.31
A: Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it>

Allego la sentenza n. 350/2017 (pubblicata oggi) con cui la Corte ha rigettato l'appello proposto dall'Amat.
La motivazione del provvedimento risulta incentrata su astrazioni riferite ad una giurisprudenza sviluppatasi sui principi generali, ma non scende minimamente nel dettaglio delle questioni sollevate con l'atto di appello.
L'Amat è stata condannata a pagare le spese di lite nei confronti di AXA Assicurazioni spa e Guido e Francesco Sangiorgio snc, liquidate in € 4.000,00 oltre accessori (v. dettaglio in basso).
Cordiali saluti
Marco

			Euro
Compenso			4.000,00
Maggiorazione ex art. 2 DM 55/14		15%	600,00
	IMPONIBILE PRESTAZIONI		4.600,00
	CAP	4%	184,00
	TOTALE IMPONIBILE		**4.784,00**
	IVA	22%	
Anticipazioni non imponibili ex art. 15 DPR 633/72			
	TOTALE LORDO		**4.784,00**
	R.A.	20%	920,00 NO
	TOTALE NETTO		**3.864,00**

— Allegati: ——

AMAT-axa (sent. 350-2017).pdf 3,0 MB

Fare 2 mandati di pagamento di pari importo
1) AXA ASSICURAZIONI
2) GUIDO e FRANCESCO SANGIORGIO SNC

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Pot. n. 18128
26 OTT. 2017
Amm.re Delegato ☒
Direttore Generale ☒
Direttore Amministrativo ☒
Direttore Tecnico ☐
Appalti / Contratti ☐
Commerciale / Marketing ☐
Contabilità Bilancio ☒
Esercizio / Sosta ☐
Informatica / Statistica ☐
Manutenzione / Tecnica ☐
Risorse Umane ☐
Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☒
Ufficio Ragioneria ☒
Staff Qualità ☐

P.N. 12928 29/11/17
P.N. 11277 03/11/17
X GUIDO-FRANCESCO SANGIORGIO SN PAGATA A AIG EUROPE LIMITED.

350/2017 Sent
236/2014 R.G.
2333/2017 Cron.
390/2017 Racc.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di LECCE, sez.distaccata di TARANTO, composta dai magistrati:

1) Dott. Riccardo ALESSANDRINO PRESIDENTE

2) Dott. Franco MOREA CONSIGLIERE

3) Avv. Antonella GIALDINO GIUDICE AUSILIARIO(Est.)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 236/2014 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2014,decisa all'udienza collegiale del 18.01.2017;

TRA

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO (AMAT) SpA, (C.F. 00146330733), con sede in Via Cesare Battisti 657, Taranto, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore Dott. Francesco Walter Poggi,rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Barberio;

APPELLANTE

CONTRO

- **AXA ASSICURAZIONI SpA,** rappresentata e difesa dagli Avv.ti Domenico Bonaccorsi di Patti e Paolo Ciaccia;
- **GUIDO e FRANCESCO SANGIORGIO Snc,** rappresentati e difesi dall'Avv.ti prof. Alberto Monti, Franco Monti e Gisella Fico;

APPELLATI

Firmato Da: FASANO VINCENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5dd673f744a92e246a6285d04d4d05ba

NONCHE'

GBS GENERAL BROKER SERVICE SpA, rappresentata e difesa dall'Avv. Federico Alfredo Bianchi;

APPELLATA

APPELLANTE INCIDENTALE

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato la società AMAT S.p.A. – Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto – conveniva in giudizio la Guido e Francesco Sangiorgio snc unitamente alla AXA ASSICURAZIONI S.p.A per sentire *"Accertare e dichiarare che l'incontro tra la proposta – quotazione Rca 18.03.2009 per € 621.059,00 riveniente dagli Agenti Axa Assicurazioni F. G. Sangiorgio di Taranto e la successiva accettazione dell'Amat intervenuta e comunicata all'altra parte il 20.03.2009, costituisce accordo contrattuale vincolante inter partes con legittimo affidamento alla sua operatività; [2] – Accertare e dichiarare l'inadempimento dei convenuti per il rifiuto degli stessi a dare esecuzione al suddetto contratto mediante l'emissione delle polizze e la consegna dei relativi certificati/contrassegni di assicurazione; [3] – per l'effetto di quanto innanzi, condannare l'AXA Assicurazioni SpA in persona del l.r. pro – tempore con sede legale in Milano al risarcimento, in favore della soc. Amat Spa, del danno di €.1.140.398,66 come quantificato in premessa o, comunque, nella maggiore o minore misura che dovesse essere accertata in giudizio, oltre interessi commerciali e rivalutazione. [4] – Condannare i convenuti – per quanto di ragione – al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso ex art. 14 t.f., nonché iva e cap come per legge."*

Firmato Da: FASANO VINCENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5dd673f744a92e246a6285d04d4d05ba

Si costituiva in giudizio la AXA Assicurazioni S.p.A, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con comparsa di costituzione e risposta contenente istanza ex art. 269 c.p.c. al fine di sentire *"a. nel merito, in via principale, respingere la domanda avversaria; b. in via subordinata, accertata la sussistenza di un errore essenziale, annullare comunque il contratto di cui si pretende l'avvenuta conclusione, e per l'effetto respingere la domanda avversaria; c. sempre in via subordinata, accertato il concorso di colpa ex art. 1227 comma 2, o, in subordine, ex art. 1227, comma 1, c.c. della AMAT, limitare il risarcimento del danno, come in narrativa; d. ancora, in via di ulteriore subordine, accertare il concorso di colpa della GBS, e per l'effetto limitare il risarcimento del danno in capo alla convenuta AXA, come in narrativa, e condannare la medesima GBS a manlevare e tenere indenne la stessa AXA per le somme che dovesse essere obbligata a corrispondere,all'AMAT."* Si costitutiva altresì in giudizio la Guido e Francesco Sangiorgio snc, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con separata comparsa nella quale svolgeva difese sostanzialmente sovrapponibili a quelle della AXA Assicurazioni. Con atto di integrazione del contraddittorio, la già convenuta AXA Assicurazioni S.p.A. conveniva a propria volta in giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 c.p.c., la General Broker Service S.p.a., esercitando in tal modo azione di garanzia ex art. 106 c.p.c., rispetto alle pretese avanzate nei suoi confronti dall'attrice AMAT. Si costituiva in giudizio la General broker Service S.p.a. (di seguito "GBS"), in persona del legale rappresentante *pro tempore,* impugnando e contestando quanto *ex adverso* dedotto, eccepito e domandato dalla convenuta AXA nei confronti della odierna comparente, perchè infondato in fatto e diritto chiedendo "In via preliminare di rito,accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda non sussistendo un rapporto immediato e diretto tra il broker assicurativo e l'odierna convenuta AXA Assicurazioni S.p.A. e non avendo, pertanto, quest'ultima azione diretta nei confronti della GBS;accertare la decadenza della AXA Assicurazioni dal diritto di impugnare il contratto, essendo decorso il termine stabilito dall'art. 1892 c.c.. In via preliminare di merito, dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art.

Firmato Da: FASANO VINCENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5dd673f744a92e246a6285d04d4d05ba

164, comma IV, c.p.c., attesa la mancanza della causa petendi di cui al n.3) e dell'esposizione dei fatti di cui al n. 4) dell'art. 163 c.p.c.; accertare il difetto di legittimazione passiva, per l'effetto estromettere dal giudizio della GBS, atteso che quest'ultima non ha svolto nella vicenda altro ruolo che quello di intermediaria. In via principale di merito rigettare la domanda di manleva della AXA Assicurazioni S.p.A. poiché infondata in fatto ed in diritto per quanto argomentato in narrativa. In via gradata dichiarare la responsabilità aggravata della AXA Assicurazioni S.p.A. in relazione alla estensione della domanda di risarcimento danni nei confronti dell'odierna chiamata in causa, previo accertamento della temerarietà e della infondatezza della azionata pretesa, con la conseguente condanna al risarcimento dei danni. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre IVA e CPA da distarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario".Con sentenza n. 2183/2013 resa e depositata il 31.10.2013,il Tribunale di Taranto rigettava la domanda e compensava le spese del giudizio tra tutte,leparti.

Avverso la suindicata sentenza la AMAT S.p.A. proponeva appello chiedendo la riforma totale della sentenza. Si costituiva la GBS S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, la quale riproposte nella presente sede tutte le argomentazioni difensive, le eccezioni e le domande formulate nel giudizio di prime cure, avanzava appello incidentale condizionato avverso sentenza n. 2183/2013 resa e depositata il 31.10.2013, non notificata, dal Tribunale Civile di Taranto. Si costituiva l'AXA Ass.ni SpA, in persona del legale rappresentante, chiedendo contestando ed impugnando il contenuto dell'appello, chiedendone, il rigetto. Si costituivano, altresì, Guido e Francesco Sangiorgio s.n.c., contestando ed impugnando in toto il proposto appello chiedendone il rigetto, con la conferma della sentenza, di primo grado.

All'udienza del 18.01.2017 la causa veniva introitata a sentenza con i termini del 190 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

La decisione, dunque, ha per oggetto l'appello principale proposto dalla

Firmato Da: FASANO VINCENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5dd673f744a92e246a6285d04d4d05ba

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto (AMAT) SpA, nonché l'interposto appello incidentale condizionato da parte della General Broker Service SpA avverso la medesima sentenza.

I.Con i motivi d'appello, l'appellante, censura la sentenza di primo grado, relativamente all'individuazione del documento che rappresenterebbe la proposta vincolante per l'AXA. Censura la parte relativa al mancato perfezionamento del contratto: gli indici rivelatori. Censura la parte relativa all'ipotetica ricorrenza di una forma di responsabilità precontrattuale.

Le doglianze non sono fondate.

Per la loro stretta connessione,i motivi vengono in esame congiunto.

La fattispecie attiene ad un presunto inadempimento contrattuale, ovvero, l'Amat SpA chiedeva in primo grado,che si accertasse e dichiarasse che l'incontro tra la proposta – quotazione Rca del 18.03.2009 per € 621.059,00 riveniente dagli Agenti Axa Assicurazioni F. G. Sangiorgio di Taranto e la successiva accettazione dell'Amat, intervenuta e comunicata all'altra parte il 20.03.2009, costituisse accordo contrattuale vincolante inter partes con legittimo affidamento alla sua operatività; conseguentemente che si accertasse e dichiarasse l'inadempimento dei convenuti.

In particolare, il punto centrale della questione sottoposta all'esame della Corte è se in presenza di particolari accordi, si possa ritenere concluso oppure no il contratto definitivo.

È noto che l'accordo contrattuale, possa realizzarsi in maniera istantanea o in maniera progressiva. La formazione istantanea si ha quando le parti riescono a raggiungere senza particolare difficoltà la convergenza su tutti i punti dell'accordo; ciò generalmente avviene quando, salvo alcune parziali modifiche, il destinatario della proposta contrattuale finisce con l'accettare nella sua sostanza il contenuto dell'offerta. La formazione progressiva, invece, prevede un *"continuum dialogare"* tra le parti: si istaura, in altri termini, una vera e propria trattativa fatta di discussioni, ipotesi, richieste ed offerte reciproche.

Firmato Da: FASANO VINCENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5dd673f744a92e246a6285d04d4d05ba

Nell'ipotesi in cui la conclusione del rapporto contrattuale si realizzi attraverso un *iter* fatto di semi-accordi o accordi parziali, può sorgere l'esigenza di volere documentare il percorso formativo della volontà al fine di cristallizzare quei punti su cui si è perfezionata l'intesa: in questo contesto si inserisce la funzione tipica della minuta o puntuazione di contratto.

La c.d. minuta o puntuazione è, infatti, una dichiarazione di intenti, rappresentata da una serie di documenti che le parti sottoscrivono e si scambiano nel corso delle trattative, per lo più lunghe e complesse, attraverso la quale si manifesta l'intenzione positiva alla conclusione del contratto, senza che però sorga un vero e proprio vincolo negoziale.

Essa ha pertanto una funzione essenzialmente storica e probatoria della fase pre-contrattuale, poiché, con essa, le parti intendono documentare l'accordo raggiunto solo su alcuni punti, rinviando la stipulazione al momento in cui avranno concordato anche gli altri; per tale ragione essa non ha efficacia vincolante tra le parti, le quali rimangono libere di recedere col solo limite della eventuale responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c..

Tuttavia, il problema più diffuso che si pone nell'ipotesi di formazione progressiva del contratto è quello di stabilire che valore attribuire a quegli accordi pre - negoziali che spesso si presentano estremamente dettagliati.

Ci si chiede, in altri termini, qual sia il confine che separa il contratto da un quasi contratto; quale sia il limite al di là del quale c'è il contratto e al di qua del quale ci sono solo trattative.

La Suprema corte, nel dare risposta a tale interrogativo, ha aderito all'orientamento tradizionale in base al quale ai fini della configurabilità di un definitivo vincolo contrattuale è necessario che le parti abbiano manifestato la volontà di vincolarsi giuridicamente e abbiano raggiunto un accordo sufficiente, ossia su tutti gli elementi essenziali del contratto.

Difatti, come si è acutamente osservato la valutazione della sufficienza dell'accordo contrattuale, pur condizionando la validità del negozio

Firmato Da: FASANO VINCENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5dd673f744a92e246a6285d04d4d05ba

(art. 1346 c.c.), costituisce pur sempre un *posterius* rispetto alla volontà di vincolarsi e che anzi quest'ultima deve ritenersi già esistente ed accertata.

È necessario, pertanto, distinguere tra completezza e perfezionamento del contratto.

È possibile, infatti, che le parti pur avendo raggiunto l'intesa sugli elementi essenziali, abbiano rinviato ad un momento successivo la volontà di vincolarsi.

In sintesi, quindi, il contratto può dirsi concluso solo se, in via interpretativa, si rileva che la parti abbiano espresso la volontà di vincolarsi giuridicamente e abbiano raggiunto un accordo sufficiente (c.d. contenuto minimo essenziale).

L'indagine volta a stabilire se ed in che momento tra le parti si sia concluso un contratto, o se le dichiarazioni di volontà intercorse abbiano solo il valore di dichiarazione di intenti, costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito che si sottrae a sindacato di legittimità ove sorretto da adeguata motivazione immune da vizi logico – giuridici (Cass. civ. 03/17449; Cass. civ. 04/11152).

Ciò detto, non si esclude che in concreto la minuta possa avere valore probatorio di avvenuto perfezionamento di un negozio. La giurisprudenza ha di fatto distinto la semplice puntuazione da quei documenti che predispongono con completezza un accordo negoziale in funzione preparatoria del medesimo (c.d. puntuazione completa di clausole), in presenza dei quali si è ritenuto che sorga una presunzione semplice di avvenuto perfezionamento del contratto superabile soltanto con la prova, da parte del contraente che intenda dimostrare la non avvenuta conclusione del rapporto negoziale, dell'insussistenza di una volontà attuale di perfezionare l'accordo (Cass. civ. 02/10276; Cass. civ. 97/7857).

In altri termini nell'ipotesi di semplice minuta sorge la presunzione della non definitività del rapporto, ritenendosi non raggiunto l'accordo su tutti gli elementi del futuro contratto. Nell'ipotesi di puntuazione completa di clausole, invece, vi è una inversione della predetta

Firmato Da: FASANO VINCENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5dd673f744a92e246a6285d04d4d05ba

presunzione, nel senso che si ritiene che le parti abbiano raggiunto l'accordo su tutti gli elementi sia principali che accessori, per cui spetterà alla parte che intenda dimostrare il mancato perfezionamento l'onere di vincere tale presunzione positiva.

Rientrano, pertanto, nella nozione di minuta o puntuazione sia i documenti che contengono intese parziali in ordine al futuro regolamento di interessi (c.d. puntuazione di clausole), sia i documenti che predispongono con completezza un accordo negoziale in funzione preparatoria del medesimo.

Anche le lettere d'intenti sono strumenti che si inseriscono nell'ambito delle problematiche relative alla formazione progressiva del contratto.

Si tratta di dichiarazioni scritte che le parti di comune accordo sottoscrivono e che presentano, al di là del diverso contenuto ed effetto, una funzione comune, cioè quella di scandire quasi temporalmente le varie fasi di una trattativa, implicando che il contratto al quale la trattativa è finalizzata non si è ancora concluso.

La lettera d'intenti va pertanto qualificata, al pari della minuta o puntuazione, come mero atto precontrattuale, qualora, dall'accertamento della volontà delle parti, rilevi che tale intesa sia stata sottoscritta al solo fine di manifestare o formalizzare l'intento di trattare o di puntualizzare i termini della trattativa.

In conclusione, nonostante il proliferare di tutti questi tipi di intese, la nostra giurisprudenza, quasi unanimemente ritiene che finché le parti non abbiano raggiunto l'accordo su tutti i punti oggetto del contratto e non abbiano espresso un attuale volontà di vincolarsi un vero vincolo negoziale non può dirsi esistente, con la conseguenza che si verserà sempre nell'ambito della responsabilità precontrattuale, rendendo in tal modo sempre più marcato il confine tra contratto e "quasi contratto".

Nel caso di specie, correttamente, il Giudice di prime cure, evidenziava "Non è poi un caso che il tenore letterale della missiva inviata dalla broker all'AMAT facesse pensare piuttosto ad un preventivo che ad una vera e propria proposta contrattuale: "...si è resa disponibile a rilasciare quotazioni RC".

Firmato Da: FASANO VINCENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5dd673f744a92e246a6285d04d4d05ba

In secondo luogo sempre per escludere la ricorrenza della conclusione di un contratto, rileva la considerazione che nello stilare il suddetto preventivo l'agenzia Axa incorreva in un errore nel calcolare il presumibile ammontare del premio dovuto per ciascuna categoria di autobus. Perveniva infatti ad una stima del premio da considerare del tutto antieconomico e quindi non poteva considerarsi voluto". La Corte ritiene,pertanto,di condividere i motivi del processo logico seguito dal Giudice di prime cure..

II. All'esito dell'appello incidentale,infondato,altresì, risulta l'appello incidentale interposto dalla General Broker Service SpA, in persona del legale rappresentante, convenuta, con il quale chiede, di respingere la domanda di garanzia eventualmente riproposta a sua volta in via incidentale dalla AXA Assicurazioni SpA, perché infondata in fatto e diritto, improcedibile, non sussistendo un rapporto immediato e diretto tra il broker assicurativo e l'odierna AXA Assicurazioni SpA e non avendo pertanto quest'ultima azione diretta nei confronti della GBS, nonché carente la legittimazione passiva della GBS medesima.

Per quanto esposto,l'appello, è rigettato. Le spese processuali, seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo,in base alle tariffe di cui al DM 55\2014. Attesa la reciproca soccombenza vengono compensate tra l'appellante e la General Broker Service SpA, in persona del legale rappresentante.

PQM

La Corte di Appello di Lecce,sezione distaccata di Taranto, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO (AMAT) SpA, nei confronti AXA ASSICURAZIONI SpA, in persona del legale rappresentante, GUIDO e FRANCESCO SANGIORGIO Snc, GBS GENERAL BROKER SERVICE SpA,in persona del legale rappresentante, avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Taranto n.2183\2013, così provvede:

A)-Rigetta l'appello,conferma la sentenza impugnata;

Firmato Da: FASANO VINCENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5dd673f744a92e246a6285d04d4d05ba

B)-Conseguentemente, condanna l'appellante, al pagamento in favore dei convenuti AXA ASSICURAZIONI SpA,in persona del legale rappresentante, GUIDO e FRANCESCO SANGIORGIO Snc GBS GENERAL BROKER SERVICE SpA,in persona del legale rappresentante, delle spese del secondo grado di giudizio liquidate rispettivamente,nella misura di € 4.000,00, oltre accessori di legge. Compensa le spese tra l'appellante principale e l'appellante in via, incidentale GBS GENERAL BROKER SERVICE SpA,in persona del legale,rappresentante.

Ai dell'art.13 co 1-quater del DPR 115\12 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte sia dell'appellante principale che dell'appellante in via incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Così deciso in Taranto nella Camera di Consiglio del 29.09.2017.

IL GIUDICE AUSILIARIO EST. **IL PRESIDENTE**

Dott.ssa Antonella GIALDINO Dott. Riccardo ALESSANDRINO

CORTE D'APPELLO DI LECCE
SEZ. DIST. DI TARANTO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
26 OTT. 2017
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
DOTT. FASANO VINCENZO

Firmato Da: FASANO VINCENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5dd673f744a92e246a6285d044d05ba

Oggetto: Re: AMAT / AXA + altri - Corte d'Appello di Lecce, sez. di Taranto
Mittente: Marco Barberio <marcobarberio77@gmail.com>
Data: 28/11/2017 16:44
A: Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it>, Controllo di Gestione <controllogestione@amat.ta.it>

In basso, i riferimenti per fare il pagamento all'AXA.
Ciao
Marco

Oggetto:
RE: RE: AMAT / AXA Ass.ni, Guodo e Francesco SANGIORGIO snc + altri - Corte di Appello di Taranto (RG 236/2014 - SENT. 350/2017)
Mittente:
DOMENICO BONACCORSI DI PATTI <domenicobonaccorsidipatti@ordineavvocatiroma.org>
Data:
28/11/2017 13:30
A:
MARCOBARBERIO <marcobarberio@legalmail.it>
CC:
ciaccia.paolo@oravta.legalmail.it

Gentile Collega,

facendo seguito alla corrispondenza intercorsa, Le comunico che il bonifico potrà essere effettuato alle seguenti coordinate bancarie, indicando nella causale "AXA /Amat":
- Intesa Sanpaolo "Filiale Financial Institutions" – 07744 Via Langhirano 1/a – 43125 Parma –
- IBAN: IT87P0306912711100000007856
- Codice indirizzo Swift: BCITITMMFSS
- c/c intestato a Axa Assicurazioni S.p.a.

La prego cortesemente di comunicarmi la data in cui verrà effettuato il pagamento in modo da facilitarne la contabilizzazione da parte della Compagnia.

Con i miei migliori saluti.

Domenico Bonaccorsi di Patti

Il giorno 28 novembre 2017 12:05, Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it> ha scritto:

ALLEGATO

-------- Messaggio Inoltrato --------
Oggetto: Re: AMAT / AXA + altri - Corte d'Appello di Lecce, sez. di Taranto